

La Riforma costituzionale in punti

1. Quesito referendario. **2.** Brevi premesse in tema di referendum costituzionale. **3.** Singoli contenuti della riforma. **4.** Testo della riforma a fronte con la costituzione vigente.

Il 4 dicembre 2016 i cittadini italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma della Costituzione approvata dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016.

1. Quesito referendario.

Le modifiche riguardano la seconda parte della Costituzione ed il *referendum* avrà ad oggetto il seguente **QUESITO**:

« Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? »

2. Brevi premesse in tema di *referendum* costituzionale (o sospensivo).

Prima di analizzare i punti salienti della Riforma, giova segnalare le disposizioni costituzionali sul tema e le ragioni squisitamente normative che hanno portato alla indizione del *referendum*.

L'art. 138 della Costituzione dispone che:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

Come noto, la nostra Carta costituzionale è rigida e, cioè, necessita di uno speciale procedimento di revisione costituzionale per attuare delle modifiche alla stessa.

La previsione di una tale procedura aggravata risponde alla duplice esigenza di conservare, da un lato, un determinato assetto costituzionale che si basi su un ampio consenso e, dall'altro, di consentire modifiche alla Costituzione per adeguarla alle evoluzioni storiche e sociali.

In estrema sintesi, il **procedimento per l'emanazione di una legge di revisione costituzionale**, consta di due deliberazioni successive e conformi per ciascuna Camera in un intervallo non minore di tre mesi.

Per la prima votazione è necessaria una maggioranza dei presenti; mentre in seconda votazione occorre la **maggioranza dei due terzi dei componenti** delle due Camere. In questo caso il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge di revisione costituzionale.

Tuttavia, le leggi di riforma costituzionale possono essere approvate anche con una maggioranza minore, ossia con la **maggioranza assoluta**, ma in questo caso la legge viene pubblicata per sola notizia in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi un quinto dei membri di una camera oppure 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono avanzare richiesta di *referendum* (detto sospensivo perché l'emanazione della legge viene sospesa in attesa dell'esito referendario).

Si noti che, a differenza del *referendum* abrogativo di cui all'art.75 Cost., per la validità del *referendum* costituzionale è richiesta la sola maggioranza dei votanti e non degli aventi diritto al voto.

Se il *referendum* è accolto, il Capo dello Stato procede alla promulgazione della legge; in caso contrario la legge è come se non fosse mai esistita.

3. Singoli contenuti della riforma.

Vediamo quali sono gli aspetti principali della riforma:

a) fine del bicameralismo perfetto e esercizio della funzione legislativa.

Con la riforma costituzionale, viene **eliminato il cd. bicameralismo perfetto o paritario** che ha caratterizzato sino ad oggi la nostra Repubblica.

Il Parlamento non sarà più contraddistinto da una competenza perfettamente paritaria della Camera dei deputati e del Senato.

Le funzioni legislative, la fiducia e la revoca al Governo, la funzione di indirizzo politico saranno **attribuiti alla Camera dei Deputati** che continuerà ad essere composta da **630 membri**, mentre al Senato saranno attribuite funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali, di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica ma continuerà a concorrere nell'esercizio della funzione legislativa "nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione", alla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche Ue, alla valutazione dell'attività della pubblica amministrazione ed, infine, potrà esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo.

Il **nuovo Senato** sarà composto non più da 315 senatori ma da **100 membri** il cui mandato sarà di natura gratuita, **di cui 95 membri scelti dalle Regioni** (tra i membri dei consigli regionali e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, la durata del cui mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali che rappresentano), in base ad un sistema elettivo da definirsi con legge, su indicazione degli elettori e **5 senatori di nomina presidenziale**¹.

La funzione legislativa sarà attribuita **esclusivamente** alla **Camera dei Deputati**, inclusa l'approvazione delle leggi di amnistia ed indulto (che adesso sono approvate dalla Camera e dal Senato a maggioranza dei due terzi, mentre con la nuova riforma potranno essere approvate dalla Camera a maggioranza assoluta), la deliberazione dello stato di guerra (a maggioranza assoluta) nonché la competenza ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, salvo quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue che rientrano nell'approvazione bicamerale. **Ogni disegno di legge sarà quindi presentato alla sola Camera ed esaminato da una commissione e poi dall'aula che lo approverà articolo per articolo e con votazione finale.**

¹ 95 senatori saranno eletti con metodo proporzionale dai Consigli tra i propri membri e, uno per Regione, tra i sindaci (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci) nel rispetto delle scelte degli elettori; dal Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori per un mandato di sette anni non rinnovabile.

Il Senato può comunque proporre modifiche ai ddl da cui la Camera potrà discostarsene a maggioranza semplice o assoluta per le leggi che danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia.

Al Senato resta attribuito il potere di iniziativa legislativa che potrà chiedere alla Camera, a maggioranza assoluta, di procedere all'esame di un disegno di legge.

Resta tuttavia **una competenza paritaria per i due rami del Parlamento** per alcune tipologie di leggi tassativamente indicate dalla Costituzione, quali le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, di attuazione della Costituzione in materia delle minoranze linguistiche, di referendum, di sistema elettorale del Senato, di ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di Comuni e città metropolitane e di attribuzioni alle Regioni di autonomia ulteriore rispetto a quella ordinaria.

Viene introdotto il cd. voto a data certa, potendo l'esecutivo chiedere che un disegno di legge, considerato essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia posto prioritariamente all'ordine del giorno della Camera e votato entro il termine di 70 giorni, prorogabili per non oltre 15 giorni.

b) abolizione delle province e del CNEL.

Sono **abolite le province**, quale ente territoriale, **e il Cnel**, organo di rilievo costituzionale, dotato del potere di iniziativa legislativa e composto da rappresentanti ed esperti delle categorie produttive.

c) rapporto Stato-Enti locali.

Vengono **ridefinite le competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni** ex art. 117 Cost., **eliminando le materie di legislazione concorrente e introducendo la c.d. "clausola di supremazia"**, in base alla quale la legge statale (su proposta dell'esecutivo) potrà intervenire anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva per la necessità di tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o l'interesse nazionale.

Viene altresì introdotto il c.d. regionalismo differenziato, con la concessione di forme di autonomia anche alle regioni a statuto ordinario che presentino un equilibrio di bilancio.

Quanto agli altri profili su cui andrà ad incidere la riforma, segnaliamo quanto segue:

d) decretazione d'urgenza.

Circa alla **decretazione d'urgenza**, ad essa potrà ricorrersi con alcuni limiti, tra cui quello che i decreti contengano **"misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"** ed inoltre i disegni di legge di conversione, **"non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto"**. **(con ciò recependo le indicazioni della sentenza della Corte cost. n. 22 del 2012)**

e) elezione del Presidente della Repubblica.

Quanto all'elezione del Capo dello Stato, questa avverrà sempre da parte del Parlamento in seduta comune ma senza la partecipazione dei delegati regionali. La funzione di supplenza sarà svolta dal presidente della Camera.

Ciò che **cambia è il quorum**, in quanto dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, mentre a partire dal settimo dei tre quinti dei votanti.

f) referendum e iniziative legislative.

Circa i **referendum abrogativi**, se richiesti da 800.000 elettori il quorum di validità richiederà la sola maggioranza dei votanti e non anche la maggioranza degli aventi diritto che, invece, resta in vigore qualora la richiesta provenga da un numero di elettori inferiori ma sempre di almeno 500.000.

Quanto all'**iniziativa legislativa popolare**, richiederà ora 150.000 firme in luogo delle 50.000.

Vengono introdotti nell'ordinamento, con legge da emanarsi, i **referendum popolari propositivi e di indirizzo**, nonché altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.

g) riguardo all'elezione dei **cinque giudici della Corte costituzionale** da parte del Parlamento saranno scelti non più in seduta comune, ma separatamente: dalla Camera e due dal Senato.

4. Testo della riforma a fronte con la costituzione vigente.

Infine, si segnala per l'utilità degli utenti il seguente link per una lettura del testo della Riforma nel testo a fronte con la Costituzione vigente:

<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf>

